

## I Presidenti/Coordinatori delle Società/Gruppi Scientifici

- Gruppo Italiano di Idraulica ó ICAR/01 ó Idraulica e ICAR/02 ó Costruzioni Idrauliche
- Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria Ambientale ó ICAR/03 ó Ingegneria Sanitaria Ambientale
- ASIT - Associazione Scientifica Infrastrutture Trasporto ó ICAR/04 ó Strade, Ferrovie e Aeroporti
- SIIV - Società Italiana Infrastrutture Viarie ó ICAR/04 ó Strade, Ferrovie e Aeroporti
- Associazione Universitari di Topografia e Cartografia - ICAR/06 ó Topografia e Cartografia
- Gruppo Nazionale di Ingegneria Geotecnica - ICAR/07 ó Geotecnica
- SISCO ó Società Italiana di Scienza delle Costruzioni - ICAR/08 ó Scienza delle Costruzioni
- Segreteria Tecnica delle Costruzioni - ICAR/09 ó Tecnica delle Costruzioni
- SITdA Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura - ICAR/12 ó Tecnologia dell'Architettura
- Conferenza Universitaria Italiana del Design - ICAR/13 ó Disegno Industriale
- SID Società Italiana di Design - ICAR/13 ó Disegno Industriale
- Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio - ICAR/15 ó Architettura del Paesaggio
- UID - Unione Italiana per il Disegno - ICAR/17 Disegno
- Associazione Italiana di Storia dell'architettura - ICAR/18 Storia dell'Architettura
- Centro Studi per la Storia dell'Architettura - ICAR/18 Storia dell'Architettura
- Società Italiana per il Restauro dell'Architettura - ICAR/19 Restauro
- Accademia Urbana - ICAR/21 ó Urbanistica

appartenenti all'Area CUN 08, hanno esaminato con attenzione il testo del Disegno di Legge di iniziativa dei deputati Fregolent et al., approvato dalla Camera dei Deputati il 15 giugno 2021 e trasmesso al Senato della Repubblica in data 17 giugno 2021, sul riordino dell'accesso ai ruoli post-lauream dell'Università, con particolare riferimento all'art. 5, dedicato alla modifica del ruolo dei Ricercatori a tempo determinato.

Tali figure erano state introdotte dalla L. 240 del 30/12/2010 (c.d. Legge Gelmini). In particolare, in tale legge, all'art. 24 c. 3 era prevista la istituzione di due figure di Ricercatore universitario nell'ambito dei Settori Concorsuali: una prima [cosiddetti RTD di tipo a)] della durata di 3 anni (eventualmente rinnovabile per altri 2 anni); una seconda [cosiddetti RTD di tipo b)], a cui può avere accesso chi ha accumulato almeno 3 anni in qualità di RTDa o almeno 3 anni, anche non continuativi, in qualità di Assegnista di ricerca e/o è in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale per il SC per il quale è bandita la procedura. Gli RTDb a termine del periodo di 3 anni, se in possesso dell'ASN per professore di II fascia, a seguito di una procedura valutativa, disciplinata dal comma 5 del medesimo art. 24, possono accedere al ruolo di Professore di II fascia, ruolo a tempo indeterminato.

Ora, a parere di chi scrive, il Disegno di legge in discussione al Senato della Repubblica introduce una serie di modifiche che potrebbero essere peggiorative per il reclutamento nel ruolo di ricercatore, già caratterizzato da grandi incertezze per chi vi accede. Le preoccupazioni riguardano soprattutto il futuro dei giovani che vogliono intraprendere la carriera universitaria, ma anche il futuro del Paese, che deve riporre le speranze dello sviluppo proprio sulla ricerca, come hanno dimostrato i recenti eventi relativi alla pandemia. Pertanto, prima di tracciare le linee di una riforma di reclutamento dei ricercatori e, più in generale, del funzionamento delle attività di ricerca e

formazione dell'Università, si dovrebbero ponderare bene i risultati delle precedenti riforme, lo stato di fatto e dunque le ricadute delle modifiche, guardando il sistema Università, le sue esigenze ed il suo ruolo in modo più globale (attraverso tutte le figure che attualmente lo popolano: tecnici dei laboratori, collaboratori alla didattica, ricercatori, professori, docenti a contratto, ecc.), evitando interventi puntuali su regole e procedure.

Entrando nel merito della proposta di DDL, il punto a) del comma 1 del art. 5 prevede che, per ogni Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, almeno un terzo delle risorse destinate ai Ricercatori a tempo determinato sia destinato a *“candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando”*. Pur comprendendo la ratio di tale disposizione, in assenza di incentivi economici alla mobilità, si ravvisa la difficoltà per molti giovani validi, soprattutto quelli appartenenti alle fasce sociali meno abbienti, di accesso alla carriera universitaria. Inoltre, si crea una chiara discriminazione tra quelle realtà territoriali dove sono presenti più sedi universitarie e quelle dove ve ne è una sola. Già la frequentazione del dottorato di ricerca ha spesso imposto a molti giovani di trovare domicilio in città diverse e lontane dai luoghi di residenza; la previsione del Disegno di Legge, sebbene limitata a un terzo delle posizioni, obbligherebbe a un nuovo cambio di sede, in un'età nella quale possono essere anche già state consolidate relazioni affettive e, addirittura, può essere stata già creata una propria famiglia, istituto tutelato anche dalla nostra Costituzione (art.29). Si chiede di emendare quindi il Disegno di Legge, sia prevedendo a carico del MUR un incentivo alla mobilità, almeno nei primi anni, nel caso di trasferimento fuori Regione, sia limitando la previsione a una percentuale più ridotta (20%), analoga a quella per i bandi di professori di I e II fascia.

In secondo luogo, come riportato al punto b) del comma 1 dell'art. 5 del DDL, i concorsi per RTD non saranno più banditi nel Settore Concorsuale, come previsto dalla Legge Gelmini, ma nel Macrosettore concorsuale, potendo però indicare *“o come già previsto dalla Legge Gelmini o il profilo del candidato attraverso il SSD di riferimento*. Gli scriventi non comprendono il motivo di tale scelta. Potendo indicare il SSD, qual è la ragione di estendere il bando al Macrosettore concorsuale? Tali Macrosettori, tra l'altro, sono spesso molto disomogenei al loro interno. Nell'ambito dell'area 08 del CUN si può, ad esempio, citare il Macrosettore concorsuale 08/A, che ha al suo interno i seguenti SSD: ICAR/01 (Idraulica); ICAR/02 (Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia); ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria -Ambientale); ING-IND/28 (Ingegneria e sicurezza degli scavi); ING-IND/29 (Ingegneria delle materie prime); ING-IND/30 (Idrocarburi e fluidi nel sottosuolo); ICAR/04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti); ICAR/05 (Trasporti); ICAR/22 (Estimo); ICAR/06 (Topografia e cartografia). Si tratta di SSD molto diversi tra loro, espressioni di competenze scientifiche e didattiche altrettanto diverse. È ben chiaro che le riviste scientifiche internazionali come i convegni nazionali e internazionali sono inquadrabili negli SSD e non nei Macrosettori, pertanto per creare figure di ricercatore competitive, anche a livello internazionale, è necessario inquadrarne il percorso in modo specifico già dall'inizio. La specializzazione nella ricerca è di fondamentale importanza per raggiungere un livello elevato, senza nulla togliere alla capacità di condurre attività di ricerca in progetti multidisciplinari in gruppi formati da esperti di aree tematiche diverse. Tra l'altro, nello sviluppo successivo della carriera universitaria (ad esempio, nell'Abilitazione Scientifica Nazionale per Professori di I e II fascia) si fa riferimento correttamente al Settore Concorsuale e nei bandi locali si può anche fare riferimento al SSD. L'unica spiegazione logica è che con bandi in Macrosettori concorsuali le Università possano coprire esigenze didattiche per diversi SSD con un solo vincitore, creando inevitabilmente uno

scadimento della qualità della didattica universitaria. Sempre con riferimento al MSC 08/A, di cui si è detto prima, che competenza potrebbe avere un vincitore di un concorso RTD in Estimo per insegnare Ingegneria Sanitaria-Ambientale? O uno di Ingegneria delle Materie prime per insegnare Trasporti? Si chiede di emendare il Disegno di Legge, continuando a prevedere concorsi di RTD nei SC, per garantire la qualità della ricerca e della formazione nell'Università

In terzo luogo, al punto 3) del comma 1 dell'art.5 del Disegno di Legge, si disciplina la nomina della Commissione giudicatrice. Per essa si prevedono alcune sostanziali novità. In essa vi possono essere sia professori di I fascia sia professori di II fascia, ma anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso di ASN. Non si capisce perché sia previsto tale allargamento. Inoltre, pur nel rispetto della competenza delle figure professionali di enti di ricerca, non è chiaro perché questi siano ritenuti ugualmente qualificati nell'effettuare valutazioni nell'ambito dell'accesso all'Università, considerando che nell'Università sono previste istituzionalmente anche attività di didattica e di terza missione, oltre quelle di ricerca. Inoltre, tale previsione non è simmetrica, non sussistendo obbligo analogo nelle Commissioni per accesso a Enti pubblici di ricerca. Inoltre, è previsto che la Commissione sia costituita da 3 a 5 membri, sorteggiati in un elenco del Macrosettore Concorsuale. Innanzitutto, si esclude per la prima volta, nell'ambito di concorsi locali, la possibilità di designazione di uno dei membri della Commissione, cosa invece prevista per i concorsi di I e II fascia in tutti gli Atenei italiani. Secondariamente, si prevede un sorteggio automatico in una lista nazionale. Su questo punto, gli scriventi non hanno nulla in contrario. Ritengono solo che sarebbe opportuno limitare la composizione ai soli membri del SSD, per le stesse ragioni già espresse a proposito del bando nel SSD e non nel macrosettore. Infatti, è altrettanto importante per la qualità dei ricercatori selezionati, che la Commissione individuata abbia le competenze specifiche necessarie per giudicare le attività di ricerca di un giovane candidato. Si corre il fondato rischio che il giudizio della Commissione sia dato di fatto dai soli componenti più vicini culturalmente al SSD oggetto della procedura, oppure che per la Commissione non venga estratto nessun membro che abbia le competenze nel SSD in cui di fatto il candidato ha condotto le proprie attività. Si chiede di mantenere la procedura del sorteggio nazionale, limitata al solo SSD, escludendo l'obbligo di inserire membri esterni all'Università e si chiede altresì di prevedere la presenza di un membro designato che possa rappresentare le esigenze culturali e scientifiche della sede.

Il paradosso si raggiunge poi quando, in conclusione dello stesso punto 3), si esclude anche il rimborso spese per i componenti delle Commissioni. Perché un Commissario dovrebbe partecipare a una Commissione a sue spese personali, non potendo neanche attingere a fondi di ricerca, che non possono essere distratti per altri scopi? Ciò limiterebbe la partecipazione agli elenchi delle sole persone abbienti, in contrapposizione a tutto quanto previsto dalla nostra Costituzione, che non prevede che vi possano essere differenze di censo. O lascerebbe intendere un interesse diretto o indiretto del Commissario a essere membro di una commissione. Si chiede di cancellare questa vessazione, mortificante per la categoria dei Professori universitari.

Infine, in base a quanto riportato alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5, rimane una sola figura di RTD della durata di 7 anni, con possibilità di passaggio al ruolo di professore di II fascia, se in presenza di ASN, a partire dal terzo anno di contratto, a seguito di valutazione da parte di una commissione, con possibilità di ripresentazione negli anni successivi fino allo scadere del periodo di 7 anni. Tale modifica andrebbe inquadrata in una revisione globale delle figure che devono lavorare sulla ricerca e sulla didattica prestando attenzione anche al fatto che la crescita di un ricercatore qualificato richiede molto impegno da parte della persona stessa ma anche delle sedi Universitarie nel mettere a disposizione risorse strumentali e di personale; quindi una figura precaria per un

tempo così lungo avrebbe difficoltà ad avere adeguati strumenti per la propria crescita che possano poi garantirne la stabilizzazione. Inoltre la prospettiva di un precariato all'Università così lungo potrebbe allontanare le persone più capaci dal mondo della ricerca e della formazione universitaria. La prova della scarsa attrattività del mondo della ricerca a causa dell'evoluzione incerta delle prospettive di lavoro è attualmente supportata dalla scarsa partecipazione di laureati italiani ai concorsi di selezione per i dottorati. Il reclutamento, la crescita e la tutela di giovani preparati che investano le proprie energie nel mondo della ricerca e della formazione sono argomenti di grande importanza per le strategie di crescita del Paese, e non possono essere affrontate senza una visione organica del problema e senza condividere le proposte con chi già lavora in questi ambiti.

Non esistono poi norme transitorie che garantiscano il passaggio dall'attuale regime al successivo. Ad esempio, che ne sarà degli anni già spesi come RTDA? Che succederà ai giovani che hanno già svolto anni di attività (dottorato, assegni di ricerca, RTDA) approfondendo i temi di ricerca e facendo esperienza di didattica in un SSD, saranno valutati da esperti di altri settori di ricerca? Sarà veramente utile per il livello della ricerca italiana modificare la modalità di reclutamento andando verso una preparazione meno specialistica e ignorando l'esigenza di una didattica di alto livello, proprio oggi che le scoperte scientifiche rendono ogni argomento più ricco e le metodologie di studio più sofisticate e spesso basate sull'uso di tecnologie avanzate? La necessità di affrontare sistemi complessi e multidisciplinari deve essere risolta lavorando in gruppi di ricerca multidisciplinari e interdisciplinari e non formando figure generaliste assolutamente anacronistiche.

Quanto proposto in questo documento è solo uno spunto di riflessione su alcuni aspetti della proposta di legge per sottolineare che è necessaria una riflessione più approfondita ed ampia prima intervenire sul sistema di formazione e ricerca che deve rappresentare il volano per il progresso di un Paese.